

Contratto di Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale

DIP - Documento informativo pre-contrattuale del contratto di assicurazione

Compagnia: Lloyd's Insurance Company S.A. , registrata presso la Banca centrale del Belgio con numero 3094. Il documento è predisposto a cura di CRESCENT GLOBAL UK LTD (COD. LLOYD'S BROKER 1089 cgs) su autorizzazione di Lloyd's Insurance Company S.A. via UMR B1089/P04328/2019 WRB 5340 Reinsured by Lloyd's Syndicate WRB 1967

Prodotto: Responsabilità Civile Professionale – AGENTI IMMOBILIARI

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le condizioni di polizza complete, comprensive delle limitazioni generali, sono reperibili nei documenti di polizza messi a disposizione dall'intermediario.

Tutte le altre informazioni pre-contrattuali sono altresì messe a disposizione dall'intermediario.

Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza in forma "claims made" che copre la responsabilità civile derivante dall'esercizio della attività di AGENTI IMMOBILIARI



Che Cosa è assicurato?

La polizza tiene indenne l'Assicurato delle somme che sia tenuto a pagare nel caso di:

- ✓ danni involontariamente cagionati a nell'esercizio dell'attività professionale.
- ✓ smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio.
- ✓ sanzioni, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato.
- ✓ fatto dei suoi dipendenti collaboratori e praticanti.
- ✓ compravendita e permuta di immobili, negozi, attività artigianali, commerciali, industriali;
- ✓ stipulazione di contratti d'affitto, amministrazione di patrimoni immobiliari ed unità immobiliari;
- ✓ appalti di lavori e di forniture per la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili;
- ✓ istruzioni di pratiche in materia di finanziamenti per compravendite immobiliari.



Che Cosa non è assicurato?

- ✗ smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore.
- ✗ le sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato.
- ✗ interruzioni, sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato avvio di attività.
- ✗ omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardo o mancato pagamento dei premi.
- ✗ i danni derivanti, dal mancato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario.
- ✗ sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa.
- ✗ richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato, o derivanti da fatti e/o circostanze già conosciuti.
- ✗ sinistro per comportamenti posti in essere anteriormente alla data di retroattività.
- ✗ nuove attività professionali istituite successivamente alla data di stipulazione del contratto.
- ✗ qualsiasi atto di terrorismo.
- ✗ muffa tossica o amianto.
- ✗ morte o lesioni personali o alla perdita o danneggiamento di beni materiali.
- ✗ responsabilità previste dall'art. 1762 del Cod. Civ. (contraente non nominato);
- ✗ richieste di risarcimento concernenti l'errata o l'erronea applicazione di tariffe ed onorari;
- ✗ attività concernenti operazioni di multiproprietà, cioè vendite in frazione di tempo di un immobile;
- ✗ rappresentanze nelle attività di mediazione, di una delle parti per gli atti relativi all'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1761 del Cod. Civ.;
- ✗ fidejussioni o procacciamento di mutui e/o finanziamenti;
- ✗ richieste di risarcimento connesse a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi
- ✗ mancato pagamento delle pigioni;



Ci sono limiti di copertura?

- ! La Garanzia RC Professionale opera nei limiti del massimale espresso in polizza.
- ! Il massimale è il massimo esborso a cui si espone l'assicuratore per sinistro e per anno.
- ! E' prevista la applicazione delle franchigie, riportate nella Scheda di Polizza.
- ! Sono previsti sottolimiti, scoperti o franchigie per talune prestazioni della RC Professionale.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, della Svizzera, nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempre che sia competente a decidere l'Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.
- ✓ Il Contraente deve avere sede legale in Italia e gli Uffici dell'attività devono essere ubicati in Italia.



Che obblighi ho ?

- ✓ Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- ✓ Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- ✓ Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della polizza.
- ✓ In caso di Sinistro devi denunciarlo entro il termine previsto in polizza, secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione, e agli altri assicuratori se hai assicurato lo stesso rischio anche con altri; devi immediatamente fare quanto ti è possibile per evitare o diminuire il danno (ad es. attuando azioni di mitigazione). Diversamente potresti perdere il diritto all'indennizzo.
- ✓ Devi comunicare tempestivamente la cessazione dell'attività
- ✓ Prima di ogni rinnovo devi comunicare l'ammontare degli Introiti Lordi a consuntivo per verificare se è modificato lo scaglione di Introiti Lordi sul quale è stato calcolato il premio; nel caso devi sostituire la Polizza e pagare il nuovo premio.
- ✓ Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (per le garanzie di responsabilità civile devi farlo entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ti ha richiesto il risarcimento o ha promosso contro l'assicurato l'azione di risarcimento)



Quando e come devo pagare?

- ✓ Il premio devi pagarlo in anticipo, di norma prima della data di decorrenza della polizza per l'intero anno.
- ✓ E' possibile richiedere che il premio venga frazionato ma soggetto ad approvazione dell'assicuratore.
- ✓ Il premio è comprensivo di accessori e di imposte (secondo le norme fiscali vigenti).
- ✓ Puoi pagare il premio con assegno (bancario, postale o circolare), bonifico bancario o sistemi di pagamento elettronico.
- ✓ E' possibile pagare in contanti nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni.
- ✓ Ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- ✓ La copertura dura un anno dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata in polizza, se pagato il premio, oppure dalla data di pagamento del premio se successiva, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato in polizza. La copertura si rinnova in maniera espressa previa sottoscrizione di una dichiarazione di non cambiamento materiale del rischio, alla scadenza annuale, salvo che non venga inviata una disdetta da parte del Contraente prima della scadenza annuale, secondo



Come posso disdire la polizza?

- ✓ Se hai stipulato la polizza, e sei in prossimità della scadenza annuale, ma non vuoi rinnovarla, ricordati di inviare la disdetta alla Compagnia nei termini previsti. Puoi anche disdettare la polizza, dopo ogni denuncia di sinistro, purché alla scadenza annua.

GLOSSARIO

"ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA"

Nel seguito sono elencate le principali definizioni utilizzate nella Polizza ai fini di una migliore comprensione del contratto. Le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale.

ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione;
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione;
MODULO DELLA SPECIFICA:	il documento, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo;
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
ASSICURATORI:	La Compagnia WR Berkleyb2th Floor 40 Lime Street London United Kingdom EC3M 7AW
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
SINISTRO:	la richiesta di risarcimento in relazione ed in conseguenza dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
RICHIESTA DI RISARCIMENTO:	qualsiasi comunicazione scritta o procedura legale (citazione in giudizio o altre domande giudiziali dirette o riconvenzionali), proveniente da terzi nei confronti dell'Assicurato per Danni o Perdite patrimoniali per le quali è prestata l'Assicurazione.
CIRCOSTANZA:	a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO; b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un ASSICURATO, da cui possa trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO; c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti; d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di qualsiasi ASSICURATO; e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO o di un soggetto di cui CONTRAENTE sia responsabile, che possa dar luogo ad una PERDITA o un danno a TERZI; f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un'istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più ASSICURATI
INDENNIZZO:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;
SCOPERTO:	la somma, espressa in misura percentuale, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro
FRANCHIGIA:	la somma, espressa in valore assoluto, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
DANNI MATERIALI:	morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;
PERDITE PATRIMONIALI:	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;
INTROITI:	il volume di affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato in polizza al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili
CORRISPONDENTE:	il soggetto che emette ed amministra il contratto
BROKER:	l'intermediario (persona fisica o giuridica) iscritto al RUI ove indicato nel Modulo della Specifica

Per le ulteriori definizioni si rinvia alla sezione Definizioni della polizza

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA

AGENTI IMMOBILIARI

La presente Assicurazione è stipulata nella forma "Claims Made", vale a dire a copertura dei reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della garanzia e che si riferiscano a fatti verificatisi non oltre il periodo di retroattività indicato nel Modulo della Specifica

SOMMARIO

DEFINIZIONI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

SEZIONE A - Assicurazione della responsabilità civile professionale

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

Art. 2 Rischi esclusi dall'assicurazione

SEZIONE B - Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi

Art. 3 Oggetto dell'assicurazione

SEZIONE C - Norme comuni alle Sezioni A e B

Art. 4 Limiti di indennizzo - Franchigia o Scoperto

Art. 5 Inizio e termine della garanzia - Claims Made

Art. 6 Estensioni dell'efficacia temporale

Art. 7 Delimitazioni dell'assicurazione

Art. 8 Gestione delle vertenze di danno - spese legali

Art. 9 Calcolo del premio

Art. 10 Comportamento in caso di sinistro

Art. 11 Studio Associato - Persone Assicurate

Art. 12 Giovani Professionisti (Valida solo per il caso di assicurato persona fisica)

Norme generali

Art. 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 14 Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio

Art. 15 Oneri fiscali

Art. 16 Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa

Art. 17 Diritto di recesso

Art. 18 Estensione territoriale

Art. 19 Altre assicurazioni

Art. 20 Modifiche dell'assicurazione

Art. 21 Procedimento arbitrale

Art. 22 Rinvio alle norme di legge

Art. 23 Clausola Broker

CONDIZIONI PARTICOLARI

DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione;

POLIZZA

il documento che prova l'assicurazione

MODULO DELLA SPECIFICA:

il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo;

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula l'assicurazione;

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

ASSICURATORI:

La Compagnia Lloyd's Insurance Company S.A - Bastion Tower – Floor 14 - 5 Place du Champ de Mars / 5 Marsveldplein - 1050 Bruxelles / Brussel

PREMIO:

la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro;

SINISTRO:

la richiesta di risarcimento in relazione ed in conseguenza dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

RICHIESTA DI RISARCIMENTO:

qualsiasi comunicazione scritta o procedura legale (citazione in giudizio o altre domande giudiziali dirette o riconvenzionali), proveniente da terzi nei confronti dell'Assicurato per Danni o Perdite patrimoniali per le quali è prestata l'Assicurazione.

CIRCOSTANZA:

- a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO;
- b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un ASSICURATO, da cui possa trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
- c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti;
- d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di qualsiasi ASSICURATO;
- e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO o di un soggetto di cui CONTRAENTE sia responsabile, che possa dar luogo ad una PERDITA o un danno a TERZI;
- f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un'istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più ASSICURATI

INDENNIZZO:

la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;

SCOPERTO:

la somma, espressa in misura percentuale, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro

FRANCHIGIA:

la somma, espressa in valore assoluto, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;

DANNI MATERIALI:

morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;

PERDITE PATRIMONIALI:

il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;

INTROITI:

il volume di affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato in polizza al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili

CORRISPONDENTE:

il soggetto che emette ed amministra il contratto

BROKER:

l'intermediario (persona fisica o giuridica) iscritto al RUI ove indicato nel Modulo della Specifica

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Sezione A - Assicurazione della responsabilità civile professionale

Art. 1- Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano.

Sono comprese in garanzia le perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- b) sanzioni, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto dei suoi dipendenti.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei collaboratori, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale, se previsto, nonché dei praticanti.

Art. 2- Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non vale per:

- a) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- b) le sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato od obbligato in solido al pagamento;
- c) le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni, sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato avvio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
- d) le perdite patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardo o mancato pagamento dei premi;
- e) i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
- f) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa;
- g) per richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato, o derivanti da fatti e/o circostanze già conosciuti o che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, prima dell'inizio della validità della garanzia;
- h) per ogni sinistro che abbia avuto origine da comportamenti colposi posti in essere anteriormente alla data di retroattività indicata nella presente polizza;
- i) la responsabilità derivante dall'esercizio di nuove attività professionali istituite da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto;
- l) i danni direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o collegati a qualsiasi atto di terrorismo;
- m) le richieste di risarcimento derivanti dalla presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto;
- n) i danni conseguenti a morte o lesioni personali o alla perdita o danneggiamento di beni materiali.

Sezione B - Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi

Art. 3- Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, nonché per i danni arrecati a terzi dai collaboratori e dal personale dipendente;
- b) ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al PRA, ovvero a lui locati.

La presente garanzia è operante, a condizione che:

- i mezzi di cui sopra siano coperti da valida polizza di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli;
- il dipendente-conduttore sia munito di regolare e valida patente di guida.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa degli Assicuratori nei confronti dei responsabili.

L'assicurazione di cui ai punti a) e b) vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Si conviene inoltre che la presente polizza risponderà esclusivamente per le somme in eccesso alla polizza di responsabilità civile automobilistica dei mezzi di cui al punto b) del presente articolo.

Sezione C – Norme comune alle sezioni A e B

Art. 4 - Limiti di Indennizzo.- Franchigia o Scoperto

L'assicurazione di cui alle Sezioni A e B è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo. Il massimale resta unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati.

Si ritiene operante e quindi rimane a carico dell'Assicurato, alternativamente una franchigia o uno scoperto come indicato nel modulo della specifica e precisamente:

- uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto indicato nel "MODULO DELLA SPECIFICA" e con il massimo pari al 2% dell'importo del massimale assicurato;
- una franchigia fissa per ogni sinistro come indicata nel "MODULO DELLA SPECIFICA"

Al pari del massimale, lo scoperto, o la franchigia restano unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati. Il massimale indicato del Modulo della Specifica si deve intendere unico per entrambe le Sezioni.

Art. 5- Inizio e termine della garanzia - Claims Made

L'assicurazione di cui alla sezione A, vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto dell'assicurazione.

Nel caso la presente polizza sia la continuazione o sostituzione di precedenti polizze stipulate per lo stesso rischio, l'efficacia della retroattività prevista dalla presente polizza decorre dalla data di inizio della retroattività prevista dalla prima polizza stipulata e rinnovata senza soluzione di continuità, fermo restando il massimale previsto dalle precedenti coperture assicurative continue

L'assicurazione di cui alla sezione B, vale per gli eventi dannosi avvenuti nel periodo di efficacia del contratto.

Agli effetti degli artt. 1892, 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione dell'assicurazione.

Qualora, cessata l'attività per quiescenza o per altro motivo comunque diverso dalla sanzione disciplinare, l'Assicurato intenda continuare a giovare delle garanzie di cui alla presente polizza per fatti commessi anteriormente a tale cessazione, e durante il periodo di efficacia della polizza, gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, su richiesta dello stesso o dei suoi eredi, un'analoga polizza di durata annuale, rinnovabile, previo pagamento di un premio annuale pari al 40% di quello corrisposto per l'ultima annualità.

Art. 6 - Estensioni dell'efficacia temporale

a) Retroattività Illimitata

Qualora sia stato pagato il relativo premio aggiuntivo, l'assicurazione di cui alla sezione A vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento.

Tuttavia, per i fatti e/o comportamenti anteriori alla stipula della presente polizza, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l'Assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l'Assicurato non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità. L'omessa percezione, notizia o conoscenza per colpa dell'Assicurato del fatto o comportamento anteriore alla stipula della polizza esclude, del pari, l'operatività della copertura assicurativa.

b) Protezione degli eredi in caso di decesso

Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato per morte dell' Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, l'Assicurazione è altresì operante a protezione degli eredi legittimi per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori nei cinque anni successivi alla cessazione del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti a Atti Illeciti dell' Assicurato posti in essere durante il Periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, Nessun premio e' richiesto per tale estensione.

c) Cessazione dell'attività del singolo professionista (non valida per studi associati)

Nel caso di cessazione dell'attività professionale dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione con cancellazione dall' Albo, Ruolo o Registro professionale per raggiunti limiti di età o malattia e comunque non dipendente da radiazione o sospensione, l'Assicurato ha la facoltà di invocare che l'Assicurazione sia operante per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori nei di cinque anni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti ad atti illeciti dell' Assicurato posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Il premio richiesto per tale estensione sarà pari al 100% dell'ultimo premio pagato;

d) Scioglimento, fusione od incorporazione,

Nel caso in cui durante il Periodo di Assicurazione l'attività professionale dell'Assicurato cessi per :

- scioglimento dell'Associazione Professionale, oppure
- fusione od incorporazione dello Studio o della Società Assicurata, oppure
- messa in liquidazione anche volontaria della Società Assicurata

i Sottoscrittori, avendo valutato il rischio, possono concordare con l'Assicurato che l'Assicurazione sia operante per i sinistri denunciati ai Sottoscrittori per un periodo di tre anni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché i sinistri siano afferenti ad Atti Illeciti dell' Assicurato posti in essere durante il Periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Il premio richiesto per tale estensione sarà pari al 150% dell'ultimo premio pagato.

Art. 7- Delimitazioni dell'Assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate nella lett. a), rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo.

Non sono compresi i danni:

- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 1;
- g) derivanti dalla circolazione di veicoli a motore su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché dalla proprietà o uso di natanti o aeromobili;
- h) conseguenti a inquinamento o danno ambientale da qualunque causa determinati;
- i) verificatisi in connessione con:
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
 - produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Art. 8- Gestione delle vertenze di danno - spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sostenute vengono ripartite fra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 9- Calcolo del Premio

Il premio è parametrato all'ammontare degli introiti dichiarati relativi all'ultimo esercizio per come esposti nel modulo della specifica. Questo principio è valido con riferimento ad ogni annualità assicurativa, a tale scopo, non oltre 30 giorni prima della scadenza del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto agli Assicuratori l'indicazione dei dati

necessari per la tariffazione del rischio in modo che il relativo PREMIO possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.

Si stabilisce che, ove (sulla base di circostanze oggettivamente rilevanti) il contraente abbia motivo di ritenere che l'ammontare degli introiti relativi all'esercizio in corso dovesse essere superiore di oltre il 50% dell'ammontare degli introiti dichiarati relativi all'ultimo esercizio, il premio sarà parametrato all'ammontare degli introiti relativi all'esercizio in corso.

Art.10- Comportamento in caso di sinistro

Il sinistro va denunciato perentoriamente entro il termine di dieci giorni dalla data in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza, l'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare gli Assicuratori in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 11- Studio associato- Persone Assicurate.

Qualora l'Assicurato sia uno "Studio associato" la garanzia di polizza è valida sia per l'attività svolta dallo Studio Associato che per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti indicati nel Modulo della Specifica per l'attività svolta in qualità di associati ed in nome e per conto dello Studio Associato.

Nell'eventualità di cessazione anticipata dell'incarico di uno o più persone assicurate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del contraente e accettazione da parte dei Sottoscrittori.

La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per sinistro e per anno assicurativo il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei Professionisti indicati nel Modulo della specifica con l'Assicurato/Contraente o tra loro.

Ai fini del calcolo del premio di cui ad art.9, l'Assicurato è tenuto a comunicare agli Assicuratori l'ammontare del fatturato, sia dello "Studio associato" che dei singoli Professionisti indicati in scheda di copertura in quanto assicurati anche per l'attività svolta e fatturata individualmente.

In caso di cessazione di uno o più Associati dalla partecipazione allo Studio professionale, la copertura assicurativa continuerà ad operare sino alla scadenza della polizza. Parimenti varrà per gli stessi la norma di cui all'art.5 (Inizio e termine della garanzia).

Art.12 - Giovani professionisti (Valida solo per il caso di assicurato persona fisica)

Ove l'assicurato abbia iniziato l'attività e sia iscritto all'albo professionale (ove previsto) da non più di tre anni ed inoltre abbia ricavi lordi annui inferiori ad € 24.000,00 in ciascun anno fiscale dalla data di inizio della attività, come dichiarato nella proposta questionario che forma parte integrante di questa polizza, l'assicurazione verrà prestata dietro applicazione dello sconto del 20%; rimangono fermi i premi minimi ed il massimo cumulo di sconto tariffariamente applicabili.

Questa agevolazione cessa automaticamente alla scadenza annuale successiva per coloro che superano tale limite temporale.-

Norme generali

Art. 13- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.).

Art. 14- Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Si concorda che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell'obbligazione presso il Corrispondente al quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.

Art. 15- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 16- Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa

In mancanza di disdetta da una delle parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni della scadenza annuale, il presente Certificato sarà rinnovato per un anno e così successivamente il rinnovo avverrà in forma espressa con rilascio di una modulo di copertura e quietanza del premio e previa dichiarazione di non cambiamento del rischio.

Rimane ferma la comunicazione da parte dell'ASSICURATO , entro 30 giorni prima la data di scadenza della polizza, degli introiti relativi al nuovo esercizio, in modo che il relativo PREMIO possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.

Nel caso in cui una CIRCOSTANZA e/o una RICHIESTA DI RISARCIMENTO sia stata notificata agli ASSICURATORI, la POLIZZA non potrà essere rinnovata automaticamente.

Art. 17- Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui a recedere siano gli Assicuratori verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Art. 18- Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, della Svizzera, nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempre che sia competente a decidere l'Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.

Art. 19- Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato non è obbligato ad informare gli Assicuratori dell'esistenza di qualsiasi altra Polizza e/o di polizze che possano essere sottoscritte successivamente a copertura degli stessi rischi assicurati con la presente. Peraltro, l'Assicurato è tenuto a fornire tale comunicazione - se ne è a conoscenza - nel caso sussista un sinistro in conformità con l'articolo 1910, secondo comma, del Codice Civile. In tale caso la presente Polizza opererà a secondo rischio per l'importo che supera il limite di responsabilità dell'altra assicurazione, nei limiti del massimale stabilito

Art. 20- Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 21- Procedimento arbitrale

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati, d'accordo tra loro il terzo. In difetto di accordo, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'Assicurato o del Contraente.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitro saranno pariteticamente suddivise.

Art. 22- Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

Art. 23 - Clausola BROKER

Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l' **Assicurato e/o Contraente** conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione all'intermediario indicato in polizza come intermediario retail.

Pertanto:

- a. Ogni comunicazione effettuata all'Intermediario Incaricato, si considererà come effettuata all' Assicurato/ Contraente
- b. Ogni comunicazione effettuata dall' Intermediario Incaricato, si considererà come effettuata dall'Assicurato/ Contraente

CONDIZIONI PARTICOLARI

Avuto riguardo per l'attività professionale svolta dall'assicurato per come richiamata nel Modulo della Specifica si applicano le seguenti condizioni particolari.

AGENTI IMMOBILIARI

articolo 1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione di cui all'art. 1 delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile" - di seguito "Norme"- è prestata per l'attività di agente immobiliare, iscritto come tale alla locale Camera di Commercio e svolta nei termini delle leggi che la regolano, che concerne:

- compravendita e permuta di immobili, negozi, attività artigianali, commerciali, industriali;
- stipulazione di contratti d'affitto, amministrazione di patrimoni immobiliari ed unità immobiliari;
- appalti di lavori e di forniture per la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili;
- istruzioni di pratiche in materia di finanziamenti per compravendite immobiliari.

articolo 2 Esclusioni

Fermo quanto previsto dall'art. 2 delle "Norme", l'assicurazione non vale nei casi di:

- responsabilità previste dall'art. 1762 del Cod. Civ. (contraente non nominato);
- richieste di risarcimento concernenti l'errata o l'erronea applicazione di tariffe ed onorari;
- attività concernenti operazioni di multiproprietà, cioè vendite in frazione di tempo di un immobile;
- rappresentanze nelle attività di mediazione, di una delle parti per gli atti relativi all'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1761 del Cod. Civ.;
- fidejussioni o procacciamento di mutui e/o finanziamenti;
- richieste di risarcimento connesse a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate; o connesse a stime e valutazioni ancorchè rientranti nella attività prevista dall' art. 3 commi 3 e 4 della Legge 3 febbraio 1989, n. 39;
- mancato pagamento delle pigioni;

CONDIZIONE AGGIUNTIVA Smarrimento di chiavi

Solo se espressamente indicato nel Modulo della Specifica e contro versamento del relativo premio aggiuntivo , la assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni conseguenti lo smarrimento di chiavi degli immobili in suo affidamento per la vendita e/o la locazione . Questa garanzia si intende prestata, fino alla concorrenza di Eur. 1.000,00, unicamente per le spese relative al rifacimento delle chiavi stesse e/o alla sostituzione delle serrature con applicazione di una franchigia di Eur 150,00 per ogni sinistro.

Letto approvato e sottoscritto in data _____

Il Contraente/Assicurato _____

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

- 1) Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato/Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza, e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.
- 2) Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 2	Rischi Esclusi Dall'Assicurazione
Art. 3	Oggetto dell'Assicurazione (Sez. B)
Art. 5	Inizio e termine garanzia - Claims Made
Art. 7	Delimitazioni dell'Assicurazione
Art. 8	Gestione delle vertenze di danno spese legali
Art. 9	Calcolo del Premio
Art.13	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.14	Decorrenza delle Garanzie e Pagamento del premio
Art.16	Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa
Art.18	Estensione territoriale
Art.19	Altre assicurazioni
Art.21	Procedimento Arbitrale
Art.23	Clausola Broker

Letto approvato e sottoscritto in data _____

Il Contraente/Assicurato _____

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")

Gentile "soggetto interessato" per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Società: **EAGLE DIRECT SRL**
Via Francesco Crispi, 18
91026 – Mazara del Vallo (TP)
e-mail: info@eagledirect.it

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (DPO)

Società: **EAGLE DIRECT SRL**
Via Francesco Crispi, 18
91026 – Mazara del Vallo (TP)
e-mail: info@eagledirect.it tel.: 0923 944075

DATI PERSONALI TRATTATI - QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti (1) ci fornisce. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore (2). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (5).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

1) Finalità connesse all'instaurazione e alla esecuzione del rapporto contrattuale fra il Cliente e la Società.

- Base giuridica: Esecuzione di incarico esplorativo di cui Lei è parte.

- Periodo di conservazione dei dati: 13 mesi per finalità collegate alla gestione della sicurezza di cui al GDPR

2) Finalità connesse all'instaurazione e alla esecuzione del rapporto contrattuale fra il Cliente e la Società.

-Base giuridica: Esecuzione di un contratto/incarico di cui Lei è parte.

-Periodo di conservazione dei dati: Durata contrattuale e, dopo la cessazione, 5 anni (Durata dell'obbligo di conservazione della documentazione contrattuale).

Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

3) Adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e dalla normativa nazionale e sovranazionale applicabile.

-Base giuridica: Necessità di assolvere gli obblighi di legge.

-Periodo di conservazione dei dati: Durata contrattuale e, dopo la cessazione, 5 anni (Durata dell'obbligo di conservazione della documentazione contrattuale).

Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

4) Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria

-Base giuridica: Interesse legittimo.

-Periodo di conservazione dei dati: Durata contrattuale e, dopo la cessazione, 5 anni (Durata dell'obbligo di conservazione della documentazione contrattuale).

Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

5) Recupero crediti stragiudiziale

-Base giuridica: Interesse legittimo.

-Periodo di conservazione dei dati: Durata contrattuale e, dopo la cessazione, 5 anni (Durata dell'obbligo di conservazione della documentazione contrattuale).

Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

6) Finalità marketing diretto: a titolo esemplificativo, invio - con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms ed e-mail) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) - di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti dalla Società o segnalazione di eventi aziendali, nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche

-Base giuridica: Consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento).

-Periodo di conservazione dei dati: Durata contrattuale e, dopo la cessazione, 24 mesi - al decorrere degli stessi il consenso si intenderà estinto, previo rinnovo della Sua volontà di estenderlo per ulteriori 24 mesi.

7) Finalità marketing diretto di soggetti terzi: a titolo esemplificativo, invio - con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms ed e-mail) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) - di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti dalle Società terze o segnalazione di eventi aziendali, nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche

-Base giuridica: Consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento).

-Periodo di conservazione dei dati: Durata contrattuale e, dopo la cessazione, 12 mesi - al decorrere degli stessi il consenso si intenderà estinto, previo rinnovo della Sua volontà di estenderlo per ulteriori 12 mesi.

8) Finalità di profilazione: analisi delle Sue preferenze, abitudini, comportamenti o interessi al fine di inviarLe comunicazioni commerciali personalizzate

-Base giuridica: Consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento).

-Periodo di conservazione dei dati: Durata contrattuale e, dopo la cessazione, 12 mesi - al decorrere degli stessi il consenso si intenderà estinto, previo rinnovo della Sua volontà di estenderlo per ulteriori 12 mesi.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del contratto/incarico di brokeraggio, pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali Dati rende impossibile la conclusione dello stesso

DESTINATARI DEI DATI

I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo:

- a. Autorità ed organi di vigilanza e controllo;
- b. Compagnie di assicurazione;
- c. Periti e liquidatori;
- d. Studi legali;
- e. Altri intermediari assicurativi professionali;

I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come responsabili, a cui sono impartite

adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:

- a. società che offrono servizi di invio e-mail;
- b. società che offrono servizi di manutenzione del sito web;
- c. società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa (5).

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

I dati nella normale gestione non vengono trasferiti all'estero in paesi extra-europei, tuttavia se, se si dovesse rendere necessario da determinate condizioni trasferire dati all'estero in paesi extra-europei, **EAGLE DIRECT SRL** si riserva di comunicare anticipatamente il tipo di dati, i soggetti coinvolti, le modalità e le finalità del trattamento e il tempo di conservazione presso tali società o enti.

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

Contattando **EAGLE DIRECT SRL** via e-mail all'indirizzo **compliance@eagledirect.eu**, gli interessati possono chiedere al titolare l'accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR, nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare

Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing e/o di profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing, compresa la profilazione connessa al marketing diretto. Resta ferma la possibilità per l'interessato che preferisca essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate.

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

Note

1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; organismi associativi, consortili ed albi professionali, altri soggetti pubblici.

2) Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione finanziaria

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per

la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statisticotarifarie.

4) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell'elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).

5) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa Privacy.

Data

Firma del Cliente o Soggetto Delegato al pagamento premi

CONSENSO DEL CLIENTE /DELEGATO

Preso atto dell'informativa sopra riportata e delle finalità dei trattamenti dei miei dati personali da parte della Vostra agenzia:

1: consenso non consenso , il trattamento dei dati per le finalità indicate ai punti da 1 a 5 dell'informativa (attività di gestione del contratto – Consenso obbligatorio);

2: consenso non consenso , il trattamento dei dati per le finalità indicate ai punti 6 dell'informativa (attività di informazione commerciale e/o promozione da parte di EAGLE DIRECT S.r.l.);

3: consenso non consenso , il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 8 dell'informativa (attività di informazione commerciale e/o promozione da parte di EAGLE DIRECT S.r.l.);

4: consenso non consenso , il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 7 dell'informativa (attività di informazione commerciale e/o promozione da parte di collaboratori);

Data

Firma del Cliente o Soggetto Delegato al pagamento premi

Ricavi lordi penultimo esercizio (volume d'affari) **revenues penultimate financial year (annual turnover)** € _____

Ricavi lordi ultimo esercizio (volume d'affari) **revenues last financial year (annual turnover)** € _____

Ricavi lordi stima es. in corso (volume d'affari) **revenues estimate for current fin. year (annual turnover)** € _____

Massimale prescelto (**required limit of indemnity**): € 260.000,00 € 520.000,00 € 750.000,00
 € 1.000.000,00 € 1.550.000,00 € 2.000.000,00 € 2.500.000,00

Massimale minimo di copertura € 260.000,00 per le ditte individuali, € 520.000,00 per le società di persone, € 1.550.000,00 per le società di capitali (**Minimum limit of indemnity € 260.000,00 individuals, € 520.000,00 partnerships, € 1.550.000,00 corporations**)

Fornire I dati di tutti i titolari o amministratori (**Please give details of all Partners or Directors**):

Nome - Name	Data di nascita - Date of Birth	Qualifica professionale Relevant Qualifications	Anni di esperienza nel ruolo Years of Relevant Experience

Si richiede l'estensione alla retroattività illimitata?
Do you require unlimited retro?

si no

Si prega di barrare la risposta pertinente
(Please tick the relevant answer)

Si richiede l'estensione allo smarrimento di chiavi?
Do you require lost keys extension?

si no

(dichiarazione richiesta solo per i professionisti in attività da meno di due anni)

Dichiarazione di competenza professionale

Sul presupposto che la competenza lavorativa debba essere conforme alle normali pratiche professionali, Il sottoscritto proponente dichiara di aver acquisito **una rimarchevole competenza professionale** nel settore specifico come **Amministratore di Stabili**.

Comprendo che fornire informazioni false può invalidare la mia polizza; ciò significa che l'assicuratore ha il diritto di annullare la mia polizza, **lasciandomi non protetto in caso di sinistro**.

Professional competence statement

Provided that the work competence is in accordance with the normal professional practices, I the proposer confirm that I have gained a **valuable professional competence** in the specific field as a **Property Manager**.

I understand that providing false information can invalidate my policy; this means that the insurer has the right to cancel my policy, **leaving me unprotected in the event of a claim**.

Luogo e data _____

Il proponente _____

Il proponente dichiara di aver letto e compreso tutte le condizioni riportate nel contratto di assicurazione e dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti degli art 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che le informazioni fornite sono complete e veritiere ed è consapevole che la presente proposta forma parte integrativa del contratto assicurativo e dichiara che non ha taciuto, ommesso od alterato circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.

Luogo e data _____

Il proponente _____